



Comune di Pietrasanta
Città d'Arte – Città Nobile dal 1841

Regolamento
per la costituzione e il funzionamento della
CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 42 del 26/11/2013

Art. 1

Premessa

Il Comune di Pietrasanta riconosce la funzione sociale dello Sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini, in forma singola o organizzata, la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di retto impiego del tempo libero, per affermare i valori di dignità umana, di pacifica convivenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli, riconoscendo lo Sport come espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.

Art. 2

Costituzione

Il Comune di Pietrasanta, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 3, 3° comma, 65, 70, 71 e 72 dello Statuto Comunale, favorisce la costituzione di consulte quale espressione delle esigenze e degli interessi dei cittadini, delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da consultare in senso generale ed in particolare in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante importanza.

A tal fine istituisce un organismo di partecipazione denominato Consulta Comunale per lo Sport.

La Consulta Comunale per lo Sport riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio e si propone di valorizzarne le espressioni associative, operando al fine di garantire loro il sostegno del Comune.

Art. 3

Finalità, compiti e funzioni

La Consulta Comunale per lo Sport è un organo consultivo, di raccordo, di partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello sport comunale ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, per agevolarne l'integrazione sociale;
- b) favorire la pratica sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte ad incrementarne ogni forma, formulando analisi e iniziative su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, l'accesso a tutti i cittadini, promozione dell'associazionismo sportivo, le proposte per la realizzazione di nuovi impianti, la promozione dell'attività sportiva all'interno del sistema scolastico ;
- c) promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;
- d) promuovere ogni tipo di iniziativa volto a combattere l'uso di sostanze considerate dopanti e anabolizzanti e favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso;
- e) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive, e in particolare da quelle dilettantistiche, facendosene interprete verso l'Assessorato allo Sport e più in generale verso le Istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione;
- f) esprimere, nel rispetto della normativa vigente, un parere preventivo e assolutamente non vincolante circa i regolamenti che il Comune di Pietrasanta intende adottare o modificare in ambito sportivo;
- g) elaborare proposte sia in merito alla stesura delle griglie di utilizzo degli impianti sportivi sia in merito alla ripartizione dei contributi richiesti, sulla base degli specifici regolamenti comunali;
- h) collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali, data la forte vocazione turistica del territorio comunale versiliese;
- i) proporre iniziative in ordine ad interventi sulle strutture e in relazione al fabbisogno di impianti sportivi e alle relative attrezzature già esistenti;

l) favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola e la pianificazione delle attività di promozione dello sport.

Art. 4 **Adesione**

L'adesione alla Consulta Comunale per lo Sport avviene per iscritto.

Possono aderire tutte le associazioni e società sportive che operano sul territorio comunale, che siano affiliate a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva, e che per la loro organizzazione formale o di fatto siano rispondenti ai requisiti previsti dagli artt. 70 e 71 dello Statuto Comunale.

Ne possono anche far parte, purché ne facciano espressa richiesta, un rappresentante del CONI provinciale, un rappresentante della Federazione Italiana Sport Disabili, un rappresentante della Federazione Medici Sportivi, un rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva.

Art. 5 **Nomina e durata**

La Consulta Comunale per lo Sport è nominata dalla Giunta Comunale sulla base delle adesioni pervenute e resta in carica per la durata del Consiglio Comunale. Qualora venga nominata nel corso del quinquennio amministrativo, avrà la sua scadenza naturale al termine del mandato dell'Amministrazione Comunale che l'ha eletta.

La prima convocazione della Consulta successiva alla sua nomina è effettuata dal Sindaco che presiede l'Assemblea fino all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 6 **Composizione**

La Consulta per lo Sport è composta da due membri per ogni associazione o società sportiva aderente, di cui uno effettivo ed uno supplente, oltre ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

I membri supplenti possono partecipare alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; partecipano con diritto di voto in caso di assenza del membro effettivo corrispondente.

Non sono ammesse deleghe per cui ciascun membro può rappresentare solo la propria associazione o società sportiva.

Qualora i membri effettivi siano assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla Consulta. La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale previa contestazione di addebito ed acquisizione delle giustificazioni in un congruo termine concesso all'interessato.

L'associazione o società sportiva interessata provvede alla sostituzione del membro decaduto.

Le assenze devono essere giustificate di volta in volta al Presidente della Consulta.

Art. 7 **Organi**

Sono organi della Consulta:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Presidente

Art. 8 **L'Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai membri designati da ogni associazione o società sportiva aderente, ai sensi del precedente artt. 4 e 6.

Si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria.

Si riunisce in seduta straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti effettivi dell'Assemblea, oppure su richiesta dell'Assessore allo Sport, oppure su iniziativa del Presidente.

I compiti di segreteria della Consulta sono svolti dal personale dell'Ufficio Sport, salva diversa designazione della Giunta Comunale.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti

effettivi. E' valida in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo mezz'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

Di ogni seduta sarà redatto il verbale.

L'Assemblea può istituire Sezioni della Consulta e Gruppi di Lavoro secondo interessi e campi d'azione omogenei.

Ogni Sezione e Gruppo di Lavoro può darsi un Regolamento interno e nominare un Coordinatore.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipa di diritto il Sindaco o l'Assessore allo Sport o un consigliere delegato da quest'ultimo, senza diritto di voto.

Alla Assemblea può altresì partecipare il Dirigente responsabile del Servizio o un suo funzionario delegato, senza diritto di voto ed eventualmente, su invito del Presidente, tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in discussione. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "Varie" vadano messi a votazione o siano da rimandare alla Assemblea successiva.

Non è ammessa la delega al voto.

Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

L'Assemblea, ad eccezione dell'elezione del Presidente o del Vice Presidente, esprime i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione.

In ogni caso le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico e ai rappresentanti dell'informazione.

Art. 9

Il Presidente

L'Assemblea della Consulta per lo Sport, nella sua seduta di insediamento, elegge nel proprio seno e fra i membri effettivi, il Presidente.

La votazione avviene a scrutinio segreto e verrà eletto Presidente colui che avrà ottenuto, nel corso della prima votazione, i 2/3 dei voti dei membri effettivi dell'Assemblea.

In caso di non raggiungimento del quorum alla prima votazione, l'elezione avviene nella stessa seduta a maggioranza assoluta dei voti dei membri effettivi dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta la Consulta per lo Sport nei suoi rapporti esterni; è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione dei programmi, convoca e presiede le sedute, ne predispone l'ordine del giorno, programma il lavoro annuale e organizza le relative attività, esamina le questioni relative all'interpretazione del presente Regolamento e riferisce all'Assemblea sulle proposte di modifica ed integrazione del medesimo.

Il Presidente è il Coordinatore della Sezioni e dei Gruppi di Lavoro alle cui riunioni partecipa di diritto.

L'Assemblea della Consulta procede anche alla elezione di un Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei voti dei membri effettivi dell'Assemblea nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui al presente articolo, che coadiuva il Presidente o lo sostituisce, in caso di sua assenza o suo impedimento, nello svolgimento delle sue funzioni.

Sia Presidente che il Vicepresidente, se eletto, possono ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi.

Gli stessi possono essere revocati dalla carica a maggioranza dei 2/3 dei voti dei membri effettivi dell'Assemblea.

Art. 10

Gestione economica e sede

Le spese di funzionamento della Consulta fanno carico all'Amministrazione Comunale, che assicurerà altresì la sede, il servizio segreteria e quant'altro necessario all'espletamento delle funzioni di competenza.

Art. 11

Approvazione, modificazioni ed integrazioni

Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/11/2013 può essere modificato ed integrato su proposta dei due terzi dell'Assemblea e sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 12

Norme transitorie e finali

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, a cura dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere data, per iscritto e con l'invio di copia del presente Regolamento, notizia a tutte le associazioni e società sportive, così come dovrà essere dato avviso tramite la stampa locale.

Entro i 60 giorni successivi le associazioni o società sportive di cui al presente capoverso dovranno inoltrare richiesta di partecipazione alla Consulta, indicando altresì i nominativi dei due membri designati.

Entro i successivi 30 giorni la Giunta Comunale procederà alla nomina ed il Sindaco convocherà i componenti per l'insediamento, presiedendo l'Assemblea sino all'elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

Le associazioni o società sportive che per comprovati motivi non avranno presentato domanda nei termini sopra indicati, potranno rivolgere successivamente istanza al Sindaco per essere ammesse a far parte della Consulta.